



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -

tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728

C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 DEL 18/07/2024

OGGETTO: Modifica comma 3, art. 13 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Del. C.C. n. 9 del 09.05.2023

L'anno **2024**, addì **18** del mese di **luglio**, alle ore **16:30** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta Pubblica di 1^{ao} convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
CONTE Salvatore	Sì	
FINGI Michele	Sì	
CONTE Anna Oronza	Sì	
CUCURACHI Mario	Sì	
DELLE DONNE Giuseppe		Sì
PERRONE Vincenzo		Sì
ZECCA Marcello	Sì	
CUCURACHI Noemi	Sì	
VERRI Katia	Sì	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 16/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Data 16/07/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Il sindaco introduce la presente proposta di deliberazione che riguarda la necessità di modificare il regolamento per la disciplina della Tari in materia di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. Si prevede, pertanto, *per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume un numero degli occupanti pari a tre.*

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29.07.2021 è stato modificato, per renderlo adeguato alla normativa vigente, e in particolare al D. Lgs 116/2020 e alle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019, il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- in particolare, l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate; • la Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023).

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2023 che all' ART 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE al comma 3 testualmente recita: *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni trenta (30) mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.*

RITENUTO di modificare:

- il comma 3 dell' ART 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE nel seguente modo: *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume un numero degli occupanti pari a tre (3). Resta ferma la*

possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

VISTO il parere favorevole del Revisore, in allegato alla presente

VISTO il T.U.E.L. Dlgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. ART 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE nel seguente modo: *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume un numero degli occupanti pari a tre (3). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza*

Con n. 8 voti favorevoli espressi all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di modificare ART 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE al comma 3 testualmente recita: *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni trenta (30) mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.*

Con il seguente comma 3 dell' ART 13 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE: Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume un numero degli occupanti pari a tre (3). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza;

Di Dare Atto che i commi 3, dell'art. 13 del regolamento TARI approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 09.05.2023 sarà modificati così come indicato al punto precedente.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli espressi all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dal Presidente

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art 134 comma 4 del d lgs 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 24/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 24/07/2024

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

☐ diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.
